



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2025

Ubi X, ibi supra-ius

La comunicazione social
come officina di norme
sull'asilo e l'immigrazione

di Iside Gjergji

EDITORIALE SCIENTIFICA

UBI X, IBI SUPRA-IUS
LA COMUNICAZIONE SOCIAL COME OFFICINA
DI NORME SULL'ASILO E L'IMMIGRAZIONE

di Iside Gjergji

Professoressa associata di Sociologia dei processi culturali
e della comunicazione - Università eCampus

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE; 2. ENUNCIATI DISCORSIVI E COSTRUZIONE DELL'INFRA-DIRITTO DEGLI STRANIERI IN ITALIA; 3. CONTENUTI E ASPETTI COMUNICATIVI DELL'INFRA-DIRITTO DEGLI STRANIERI; 4. ENUNCIATI DISCORSIVI TRANSMEDIATIZZATI PER LA COSTRUZIONE DI UN "CODICE"; 5. «DALLA #DICIOTTI NON SBARCA NESSUNO»; 6. ATTI ILLOCUTORI E VIDEO-TUTORIAL PER LA CREAZIONE DI CAMPI DELL'AGIRE SUPRA-IUS; 7. ALCUNE NOTE CONCLUSIVE.

1. Introduzione

Sul profondo legame tra diritto e comunicazione esiste un'ampia e consolidata letteratura¹. Nell'ambito di una definizione elastica del diritto – inteso come contesto in cui si sviluppa e prende forma l'agire umano – si è progressivamente affermato un approccio che lo analizza attraverso la lente della comunicazione². In fondo, non esiste azione umana senza relazione e comunicazione e, come sottolinea Van Hoecke, «il diritto si basa essenzialmente sulla comunicazione: comunicazione tra legislatori e cittadini, tra tribunali e parti in causa, tra legislatore e magistratura, comunicazione tra parti contraenti, comunicazione all'interno di un processo»³. Pensare il diritto come fenomeno comunicativo rappresenta quindi una prospettiva interessante di analisi, soprattutto ora, nell'«età dell'informazione»⁴ e della comunicazione.

Oggi, infatti, la dimensione comunicativa è considerata fondamentale anche per la legittimazione del diritto. Si tratta di una legittimazio-

¹ Cfr., tra tanti, J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, 1981.

² Cfr. M. VAN HOECKE, *Law as Communication*, Oxford, 2002; D. NELKEN, *Law as Communication*, Aldershot, 1996.

³ M. VAN HOECKE, *Law as Communication*, op. cit., p. 7. Ogni traduzione nel testo, se non diversamente indicato, è dell'autrice.

⁴ M. CASTELLS, *L'età dell'informazione: economia, società, cultura*, Milano, 2004.

ne che si aggiunge e, talvolta, perfino si sostituisce alle *regole razionali* statuite dall'ordinamento, quelle stesse che Max Weber, circa un secolo fa, riteneva dovessero costituire il fondamento di ogni potestà di comando nello Stato moderno⁵. Questo fenomeno emerge con particolare evidenza nel contesto del diritto d'asilo e dell'immigrazione, da sempre terreno privilegiato dello scontro politico in molti Paesi, Italia inclusa. Proprio in questo ambito, il nesso tra politica, comunicazione e diritto si è fatto così stretto da dare vita a una forma specifica di *comunicazione con carattere dispositivo*, capace di legittimare o creare nuovi perimetri dell'agire, talvolta in aggiunta all'ordinamento giuridico, altre volte in concorrenza con esso o persino al di sopra di esso, cioè *supra-ius*.

La tesi centrale di questo lavoro è che il crescente processo di «linguistificazione del campo politico»⁶, in particolare quello realizzato attraverso le piattaforme digitali di comunicazione, costituisca oggi una potente spinta verso una trasformazione non solo delle forme e modalità di legittimazione dell'esercizio del potere, ma anche delle forme e modalità di produzione normativa. Tale normatività tende a emergere in particolare attraverso la *comunicazione social* di determinate figure politico-istituzionali, ossia quelle che costruiscono (anche) attraverso una massiccia produzione di discorsi sull'immigrazione il proprio successo e le proprie carriere. Questi discorsi spesso hanno un carattere performativo⁷ e si configurano come atti illocutori⁸ reiterati: parole che incitano all'azione, che agiscono ed esercitano una particolare forma performativa, seppur con temporalità diversificate⁹. Non di

⁵ M. WEBER, *Economia e società. L'economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali*, Dominio, Roma, 2012, pp. 37 e ss.

⁶ J. BUTLER, *Excitable Speech. A Politics of the Performative*, New York, 1997, p. 73.

⁷ J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, Genova, 1987.

⁸ J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*, Torino, 2009.

⁹ Sui concetti di "tempo" e "temporalità" nell'era della comunicazione online cfr. E. WELTEVREDE, A. HELMOND, C. GERLITZ, *The Politics of Real-Time: A Device Perspective on Social Media Platforms and Search Engines*, in *Theory Culture & Society*, 2014, pp. 1-26; R. HASSAN, R.E. PURSER (eds.), *24/7: Time and Temporality in the Network Society*, Stanford, 2007; R.W. GEHL, *The archive and the processor: the internal logic of 2.0*, in *New Media & Society*, 13(8), 2011, pp. 1228-1244; H.G. BROSE, *An introduction towards a culture of non-simultaneity?*, in *Time & Society*, 13(1), 2004, pp. 5-26; S.M. SCHNEIDER, K.A. FOOT, *The web as an object of study*, in *New Media & Society*, 6, 2004, pp. 114-122.

rado, ambiscono oggettivamente ad affermare – anche attraverso una strutturazione semplificata e binaria del campo discorsivo (ad esempio: “azione buona” *versus* “azione cattiva”) – una normatività *supra-ius*, ossia svincolata dall’ordinamento giuridico esistente, qualificandosi come espressione di una “potenza legislativa” emanata direttamente dal soggetto che produce il discorso. Questa “potenza legislativa” deriva direttamente dalla *potenza comunicativa* e dal legame specifico che si instaura tra il soggetto politico-istituzionale e i suoi *followers*. Quanto più numerosi sono questi ultimi, tanto più la “potenza legislativa” del soggetto comunicante tende a rafforzarsi.

Nel presente scritto si analizzerà questo particolare *fenomeno comunicativo performativo* utilizzando una combinazione di strumenti di analisi giuridica e di analisi critica del discorso, ivi compresa quella riguardante il discorso sviluppato attraverso i *social media*¹⁰. L’analisi e la teorizzazione del nesso tra una certa comunicazione politico-istituzionale e la sfera del diritto degli stranieri, sarà realizzata attraverso tre casi di studio, adoperando sia una critica immanente del testo sia una più ampia critica socio-diagnostica. L’analisi critica del discorso, com’è noto, adotta un approccio che studia gli elementi semiotici – come informazioni, linguaggio, discorso, immagini, multimedia, dati, etc. – nel contesto delle relazioni di potere¹¹. In questo senso, unisce la critica del discorso alla spiegazione di come esso influisca sulla realtà sociale, diventando spesso la base per azioni volte a modificare aspetti specifici della realtà esistente¹². In sintesi, l’analisi critica del discorso cerca di combinare la critica testuale, la critica socio-diagnostica e la critica prospettica¹³.

¹⁰ C. FUCHS, *From Digital Positivism and Administrative Big Data Analytics towards Critical Digital and Social Media Research*, in *European Journal of Communication*, 32 (1), 2017, pp. 37-49.

¹¹ N. FAIRCLOUGH, *A Dialectical-Relational Approach to Critical Discourse Analysis in Social Research*, in R. WODAK, M. MEYER (eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, London, 2009, pp. 192-186; N. FAIRCLOUGH, *Language and Power*, New York, 2015; M. REISIGL, R. WODAK, *Discourse and Racism. Rhetorics of Racism and Antisemitism*, London, 2001; M. REISIGL, R. WODAK, *The Discourse-Historical Approach*, in R. WODAK, M. MEYER (eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, London, 2009, pp. 87-121; R. WODAK, M. MEYER (eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, London, 2009.

¹² N. FAIRCLOUGH, *Language and Power*, op. cit., p. 6.

¹³ M. REISIGL, R. WODAK, *Discourse and Racism. Rhetorics of Racism and Antisemitism*, op. cit., pp. 31-35.

Inoltre, si ritiene utile inquadrare l'analisi in una prospettiva storica, seguendo il monito di Fredric Jameson: «Storicizzare sempre!»¹⁴. Risalire alla genesi storica dei fenomeni oggetto di studio consente di cogliere le radici e le trasformazioni dei processi analizzati, offrendo una visione più approfondita e contestualizzata.

L'approccio metodologico adottato impone un chiarimento sul concetto di "comunicazione" utilizzato, visto che risulta essere dotato di molteplici significati. Nel linguaggio comune, può indicare semplicemente uno scambio di informazioni. Nella letteratura scientifica, invece, può assumere sfumature più articolate: può riferirsi a un'ampia gamma di interazioni, oppure essere inteso in senso più ristretto di «trasmissione intenzionale di informazioni per mezzo di un definito sistema di segnali»¹⁵. Altre definizioni lo descrivono come «interazione strutturata simbolicamente»¹⁶, basata su regole di significato convenzionalmente stabilite, o ancora come «pratica di produzione e negoziazione di significati radicata in specifici contesti sociali, culturali, politici»¹⁷ e anche giuridico-amministrativi. In questo lavoro il termine sarà prevalentemente impiegato con quest'ultimo significato.

2. Enunciati discorsivi e costruzione dell'infra-diritto degli stranieri in Italia

Il carattere emergenziale attribuito al fenomeno migratorio in Italia e la diffusa convinzione della sua intrinseca politicità hanno storicamente giustificato l'affidamento esclusivo della sua gestione agli organi esecutivi dello Stato, cioè a quegli organi che, come ha spiegato Franco Bricola, «più direttamente interpretano la volontà "politica" dello Stato»¹⁸. Tale «pertinenza al potere esecutivo»¹⁹ ha portato, tra l'altro, all'uso delle circolari amministrative, per lungo tempo, come unica o prevalente fonte normativa e, quindi, come dispositivo gene-

¹⁴ F. JAMESON, *L'inconscio politico*, Milano, 1990.

¹⁵ J. LYONS, *Semantics*, vol. I, Cambridge, 1977, p. 32.

¹⁶ J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo. II. Critica della ragione funzionalistica*, op. cit., pp. 560 e ss.

¹⁷ T. SCHIRATO, S. YELL, *Communication and Culture*, London, 2000.

¹⁸ F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 98.

¹⁹ A. CAPUTO, *Diritto e procedura penale dell'immigrazione*, Torino, 2006, p. 350.

rale e ordinario per la gestione quotidiana dei movimenti migratori²⁰. Con riferimento al solo periodo democratico dello Stato, basti ricordare che la prima legge in materia di immigrazione e asilo è stata approvata nel 1990, ben 42 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, la quale all'art. 10, co. 2 esclude esplicitamente la possibilità che la condizione dello straniero possa essere determinata da fonti diverse dalle leggi²¹. In questo non trascurabile lasso di tempo, lo *status* degli stranieri è stato definito interamente dalle circolari, ossia dagli enunciati discorsivi ivi contenute. Il che ha finito per agevolare la creazione di un complesso e controverso *sottobosco normativo*, capace di mimetizzarsi negli interstizi dell'ordinamento giuridico, assumendone le sembianze.

Va chiarito che, da un punto di vista giuridico, le circolari amministrative sono state variamente definite in diversi periodi storici: dal XIX° secolo fino ai primi decenni del XX°, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti tendevano a considerarle norme interne alla pubblica amministrazione, ossia norme aventi rilevanza e forza cogente nel solo ambito dell'amministrazione. Il presupposto logico di una simile concezione risiedeva non solo nella considerazione dell'esistenza di una subordinazione speciale nella struttura organizzativa dell'amministrazione dello Stato, ma anche nella netta (quanto astratta) separazione delle attività di questa dal resto della società. Durante il periodo fascista, una parte significativa della giurisprudenza e della dottrina²² giunse ad attribuire carattere giuridico e valore *erga omnes* agli ordini governativi o amministrativi comunicati tramite circolari, concependoli come vere e proprie «norme di diritto obiettivo»²³. Ciò, naturalmente, è stato anche l'esito della trasformazione in senso autoritario dei rapporti di potere all'interno della struttura dello Stato durante il fascismo. Come ha spiegato Tarchi, l'uso delle circolari come fonte di

²⁰ Cfr. I. GJERGJI, *Circolari amministrative e immigrazione*, Milano, 2013.

²¹ Cfr. G. BUCCI, *Una circolare per circolare. A proposito delle politiche sull'immigrazione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2004; G. BUCCI, *Eguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell'era della mondializzazione dell'economia*, in AA.Vv. *Studi in onore di G. Ferrara*, Vol. 1, Torino, 2005, pp. 393-492.

²² M. PIACENTINI, *Le circolari come fonti di diritto obiettivo*, in *Rivista di diritto pubblico*, II, 1942: «La funzione essenziali delle circolari è [...] quella di produrre norme giuridiche» (p. 252).

²³ Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 930/1941; Cass. Civ. Sent. n. 1586/1941; Cass. Civ. Sent. n. 54/1943.

diritto ha sempre «tra le sue ragioni scatenanti il sostanziale spostamento dalla sede parlamentare a quella governativa della funzione di predisposizione normativa»²⁴.

Non a caso, infatti, è nel Secondo dopoguerra che una parte della dottrina (e della giurisprudenza), profondamente influenzata dai radicali cambiamenti politico-istituzionali successivi all'entrata in vigore della Costituzione del 1948, si è discostata dalle interpretazioni precedenti, fornendo una nuova definizione delle circolari amministrative. Queste venivano considerate esclusivamente come documenti di tipo dichiarativo, contenenti *enunciazioni discorsive*, che da un ufficio vengono comunicate ad altri uffici: «La sostanza della circolare sta nel tratto per cui più uffici ricevono la medesima enunciazione discorsiva da un altro ufficio. Non sembra che si possano a questa semplicissima descrizione aggiungere ancora altri tratti caratterizzanti»²⁵.

Questa definizione di tipo formale, che concepisce la circolare come un semplice *mezzo di comunicazione* tra i vari uffici amministrativi, non ha impedito alla dottrina e alla giurisprudenza più recenti di analizzare la sostanza delle enunciazioni ivi contenute, mettendone così in luce – seppur non senza ambiguità, frammentarietà e contraddizioni – anche la tendenza ad assumere un carattere dispositivo.

È evidente che nell'attuale ordinamento giuridico le enunciazioni contenute nelle circolari (governative, ministeriali o amministrative) non costituiscono fonti di diritto, nemmeno di livello secondario. Vengono comunque accolte nella prassi quotidiana delle istituzioni democratiche e degli uffici della pubblica amministrazione, in quanto a esse si riconosce di fatto un ruolo «nell'ambito del potere di interpretazione del diritto che i funzionari pubblici, al pari di qualunque altro soggetto che si trovi nella condizione di doverlo applicare, [...] ai fini della migliore realizzazione dei compiti istituzionali»²⁶. Questo “potere di interpretazione” non va, tuttavia, travisato, come spesso accade nella prassi concreta; non va inteso, cioè, come una prerogativa speciale di ministri, funzionari o dirigenti pubblici, poiché l'ordinamento giuridico vigente non riconosce loro alcun particolare privilegio che consen-

²⁴ R. TARCHI, *Le circolari ministeriali con particolare riferimento alla prassi*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Norme secondarie e direzione dell'amministrazione*, Bologna, p. 237.

²⁵ M.S. GIANNINI, *Circolare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1964, VII, p. 1.

²⁶ R. TARCHI, *Le circolari ministeriali con particolare riferimento alla prassi*, op. cit. p. 251.

ta di fornire legittimamente *interpretazioni autentiche* o, addirittura, di esprimere una funzione integrativa (o sostitutiva) nella produzione delle norme giuridiche. Eppure, l'agire esecutivo-amministrativo nel campo dell'immigrazione, come già anticipato, si è contraddistinto, fino al 1990, per aver fatto esclusivo ricorso alle circolari per regolare il fenomeno immigratorio e definire lo status dello straniero, dando così vita a un sistema normativo di tipo *infra-giuridico*²⁷.

La *modalità di governo per circolari* non si è però ridotta dopo il 1990, un periodo in cui la produzione legislativa in materia di immigrazione e asilo si è rivelata a dir poco convulsa. Al contrario, il ricorso alle circolari per la definizione dello *status* degli stranieri è perfino cresciuto. Ciò per tre ragioni essenziali: 1) l'aumento della popolazione immigrata in Italia, fattore che ha maggiormente impegnato gli organi esecutivi/amministrativi nella gestione quotidiana del fenomeno; 2) l'estensione di una legislazione *multilevel* (internazionale, comunitaria, nazionale e regionale), che ha spesso richiesto l'intervento dei vertici della struttura politico-amministrativa per dirimere eventuali conflitti normativi e 3) la diffusione del *soft law* internazionale²⁸.

Le circolari sull'immigrazione di quest'ultimo periodo si caratterizzano principalmente come strumenti di "integrazione" o "interpretazione autentica" delle leggi in vigore, tramutandosi spesso in un «diaframma tra le disposizioni legislative e la loro concreta applicazione»²⁹. Ciò ha finito per lasciare sostanzialmente invariato lo sconfinato potere dell'autorità esecutiva/amministrativa nella gestione delle popolazioni immigrate, anche dopo l'introduzione di una legislazione più articolata in materia.

²⁷ Il concetto di *infra-giuridico* deriva essenzialmente dalla definizione di massima fornita dal sociologo del diritto Jean Carbonnier, il quale lo considerava un fenomeno normativo (e anche morale) che si sviluppa in prossimità del diritto assumendone le sembianze, contribuendo infine ad assegnargli anche una "colorazione particolare", J. CARBONNIER, *Sociologie juridique*, Paris, 1978, pp. 218 e ss.

²⁸ Cfr. A. ALGOSTINO, *La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2016, parte I, pp. 255-285; A. ALGOSTINO, *L'esternalizzazione soft delle frontiere e il naufragio della costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2017, parte II, pp. 139-182.

²⁹ M. P. CHITI, *Circolare*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, 1988, 3.

3. Contenuti e aspetti comunicativi dell'infra-diritto degli stranieri

Una ricostruzione completa dei contenuti normativi e delle caratteristiche semantiche delle circolari amministrative in materia di immigrazione risulta estremamente complessa da realizzare, principalmente per due ragioni: 1) il loro numero è particolarmente elevato; 2) spesso non sono soggette a forme adeguate di pubblicità. Inoltre, è diffusa tra gli operatori della pubblica amministrazione, a qualsiasi livello, la convinzione che le circolari amministrative debbano essere considerate atti riservati, se non addirittura segreti. Ciononostante, considerando esclusivamente le circolari ministeriali, generalmente ritenute le più rilevanti in materia³⁰, è possibile trarre alcune sintetiche osservazioni di carattere generale.

Le prime caratteristiche da evidenziare sono: a) la loro natura informale (anche sotto il profilo semantico); b) la limitata validità temporale (perché spesso soggette a un rapido *turnover*); c) l'assenza di contraddittorio o mediazione nel loro processo di formazione; d) il carattere sostanzialmente segreto di alcune di esse. L'analisi delle circolari ministeriali emanate dal 1948 a oggi consente di suddividerle in due categorie distinte. La prima comprende le circolari antecedenti al 1990, anno di entrata in vigore della prima legge organica sulla condizione degli stranieri, mentre la seconda raccoglie quelle emesse successivamente.

Gli enunciati discorsivi delle circolari rientranti nella prima categoria condividono diverse caratteristiche distintive. Anzitutto, si contraddistinguono per il marcato carattere dispositivo. Si tratta, infatti, di enunciati che introducono norme *extra-legem*: sono strutturati per ricalcare i modelli della *legistica*, suddividendo il testo in *Titoli*, *Sezioni*, *Capi* e *Articoli*. Questa architettura semantica conferisce loro una forma assai simile a quella delle fonti legislative, rafforzandone in tal modo l'autorevolezza e l'incisività. Questo aspetto è facilmente riscontrabile anche nei titoli delle circolari, che spesso adottavano espressioni come: «Norme per l'impiego in Italia dei lavoratori stranieri»³¹, «Norme per l'ingresso, il soggiorno e il transito degli stranieri in Italia»³², o «Disposizioni di massima sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri»,

³⁰ Cfr. I. GJERGJI, *Circolari amministrative e immigrazione*, op. cit., p. 85 e ss.

³¹ Circolare Min. Interno n. 51/22/IV, del 4 dicembre 1963.

³² Circolare Min. Esteri n. 7, del 28 dicembre 1970.

o altre formule analoghe. Persino la prima sanatoria generalizzata degli stranieri in Italia è stata fatta con una circolare avente come oggetto: «Norme sull'accesso all'impiego dei lavoratori stranieri»³³. Inoltre, nelle circolari che ambivano a produrre un quadro normativo organico era frequente la presenza di ampi preamboli in cui i ministri, le autorità di polizia o altri funzionari amministrativi delineavano, con un linguaggio diretto e privo di formule burocratiche, gli orientamenti e le finalità politiche degli enunciati contenuti nelle circolari. Il linguaggio argomentativo dei preamboli, libero da schemi rigidi e formalismi, ha conferito a queste circolari un'elevata funzione pedagogica, dando origine anche a una forma di «paternalismo amministrativo»³⁴ nel campo dell'immigrazione. Un ulteriore tratto distintivo delle circolari di questo periodo storico è la scarsa pubblicità. Questa limitata diffusione ha avuto conseguenze sociali significative, penalizzando gli stranieri che, per lungo tempo, si sono trovati a interagire con le istituzioni pubbliche – in particolare con le questure – in una condizione di totale subalternità.

Per quanto riguarda il contenuto normativo, queste circolari contribuivano a creare e consolidare una marginalizzazione dello straniero nella società e nel mercato del lavoro in Italia. Molte delle attuali disposizioni legislative in materia di immigrazione affondano le proprie radici nelle circolari ministeriali degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Tra gli elementi più significativi ereditati vi sono: il forte e inscindibile legame tra contratto di lavoro e titolo di soggiorno, le restrizioni al ricongiungimento familiare, la carenza di tutele giuridiche, le impronte digitali e altre misure limitative³⁵.

Gli enunciati discorsivi contenuti nelle circolari appartenenti alla seconda fase, ovvero quelle emanate dal 1990 a oggi, presentano caratteristiche differenti rispetto a quelle della prima fase. In particolare, si distinguono per il loro prevalente carattere *interpretativo* o *esplicativo* delle norme giuridiche vigenti. Tuttavia, non si può affermare che siano del tutto prive di un carattere dispositivo: anche quando si limitano a fornire un'interpretazione "autentica", esse di fatto incidono sulle modalità e sui tempi di applicazione delle disposizioni legislative. In

³³ Circolare Min. Lavoro n. 14/94/IR/A, del 2 marzo 1982.

³⁴ Cfr. J. CARBONNIER, *Sociologie juridique*, op. cit., p. 220 e ss.

³⁵ M. PASTORE, *Nuova legge sugli stranieri extracomunitari: disciplina innovativa o razionalizzazione dell'esistente*, in *Questione giustizia*, 2/1990, pp. 331-345.

quest'ultima fase, inoltre, l'approccio risulta complessivamente più frammentario e settoriale. Dal punto di vista semantico, si nota una maggiore aderenza al registro della legistica, pur senza riprodurne la struttura delle leggi. A differenza delle circolari della prima fase, si è progressivamente perso il tono sciolto e argomentativo dei preamboli.

Un'ulteriore differenza significativa è la maggiore – seppur caotica – pubblicità di queste circolari: alcune sono rese pubbliche attraverso i canali ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale e i siti web istituzionali, altre tramite canali ufficiosi, quali: siti web di sindacati, associazioni, Ong, enti di ricerca, etc. Ciò ha contribuito a conferire loro, in modo assai ambiguo e paradossale, una sorta di legittimazione come fonte giuridica di tipo secondario. Sul piano del contenuto normativo, invece, emerge un'interpretazione prevalentemente restrittiva – e talvolta persino illegittima (come hanno dimostrato molte sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato) – delle norme giuridiche vigenti, con l'effetto di limitare o persino annullare l'effettivo esercizio dei diritti formali da parte degli stranieri.

4. Enunciati discorsivi transmediatizzati per la costruzione di un “codice”

In generale, si può affermare che il governo per circolari dell'immigrazione ha consentito la socializzazione su larga scala di un elevato potere discrezionale dell'autorità esecutiva/amministrativa nei confronti degli stranieri. E ciò, come spiega Luigi Ferrajoli, è potuto accadere per due ragioni essenziali: «Innanzitutto perché gli uffici amministrativi a livello locale, a causa dell'organizzazione gerarchica della pubblica amministrazione, si sentono soggetti, ben più che alla legge, a queste circolari e a queste ordinanze, sia pure illegittime, perché emanate da organi cui essi sono direttamente subordinati. In secondo luogo, a causa del riflesso ottusamente burocratico dei medesimi uffici, che come sempre avvertono inconsapevolmente come legittimo assai più il rifiuto che l'accoglimento di qualsiasi istanza, assai più la negazione che il riconoscimento e la tutela dei diritti»³⁶.

³⁶ L. FERRAJOLI, *Politiche contro gli immigrati e razzismo istituzionale in Italia*, in P. BASSO (a cura di), *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*, Milano, 2010, pp. 121-122.

Il governo per circolari dell'immigrazione ha subito variazioni nel corso degli anni. All'inizio del nuovo millennio, dopo l'affermarsi del federalismo giuridico (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) e il crescente protagonismo normativo delle amministrazioni periferiche, si è assistito allo sviluppo dell'*infra-diritto di prossimità*, variante localista dell'*infra-diritto nazionale dell'immigrazione*. Il diluvio di ordinanze emesse da sindaci e "governatori" ha avuto un ulteriore forte impatto sullo *status* degli stranieri³⁷. Allo stesso tempo, il paradigma della *governance*³⁸ si è imposto a ogni livello della produzione dell'*infra-diritto*, dagli organi esecutivi/amministrativi centrali a quelli periferici, portando a un'evoluzione del fenomeno.

Un caso rappresentativo di tali tendenze può essere individuato nelle procedure, nel numero di attori sociali e istituzionali coinvolti, negli enunciati e nei vari processi di mediatizzazione messi in campo per rendere operativo il cosiddetto «Codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare», fortemente voluto dall'allora ministro dell'Interno, Marco Minniti, nell'estate del 2017.

Il primo aspetto del «codice» da evidenziare, anche per sgombrare il campo sotto il profilo dell'analisi giuridica, è il suo carattere informale. Nonostante il termine altisonante, si tratta, in realtà, di un mero enunciato discorsivo senza alcun valore giuridico, al quale non si deve alcuna obbedienza da parte dei cittadini. Come aveva sottolineato anche Weber, in uno Stato di diritto «la "validità" di una potestà di comando può essere espressa in un sistema di *regole razionali* statuite (pattuite o imposte) che trovano – in quanto norme generali vincolanti – docilità, se chi è "chiamato" secondo le regole a esercitarla la esige. Il singolo detentore della potestà di comando è allora legittimato da tale sistema di regole razionali e la sua potestà è legittima nella misura in cui viene esercitata in conformità a quelle regole. L'obbedienza viene

³⁷ Cfr. E. GARGIULO, *Appartenenze precarie. La residenza tra inclusione ed esclusione*, Milano, 2019.

³⁸ È stato spiegato che la *governance* è «un fenomeno più ampio di quello del governo. Esso include le istituzioni di governo, ma anche quei meccanismi informali e non governativi attraverso i quali individui e organizzazioni si orientano nei loro campi d'azione», J. ROSENAU, O. CZEMPIEL, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, Cambridge, 1992. Sull'evoluzione del concetto di *governance* cfr. anche A. ARIENZO, *La governance*, Roma, 2013.

prestata alle regole e non alla persona»³⁹. Di conseguenza, nessun ministro sarebbe legittimato a imporre il proprio codice – né ai cittadini, né agli attori sociali o istituzionali e neanche agli operatori dell'amministrazione pubblica – in quanto sprovvisto della forza legale dell'ordinamento. Ragione per la quale le frasi-minaccia dell'allora ministro – «Chi non sottoscrive il regolamento è fuori!»⁴⁰ – sarebbero dovute cadere nel vuoto. Eppure, com'è noto, il «codice di condotta» è diventato operativo ad un certo punto, rendendo evidente che gli era di fatto riconosciuto una validità (anche di tipo formale) da parte di chi era chiamato ad applicarlo: guardia costiera, autorità portuali, equipaggio delle navi delle Ong, etc. La validità derivava dunque da fonti diverse dall'ordinamento giuridico.

Una prima fonte, logica e ontologica, sarebbe da rintracciare nella struttura organizzativa (sempre più) gerarchica dell'amministrazione pubblica⁴¹. Una seconda fonte andrebbe individuata nei documenti amministrativi o nelle autorizzazioni informali di altre istituzioni o autorità politiche – Commissione europea, varie autorità degli Stati membri dell'Unione europea, membri del governo italiano, etc. – che hanno collaborato direttamente o indirettamente alla redazione e/o approvazione politica e mediatica del «codice». Di ciò, non a caso, ne dà contezza il «codice» stesso nel suo preambolo: «In occasione della riunione informale dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni, tenutasi il 6 luglio a Tallin, sotto la presidenza estone, i Ministri dell'Interno dell'UE hanno accolto con favore l'iniziativa delle autorità italiane intesa a garantire che le navi ONG impegnate in attività di *Search and Rescue* (SAR) operino secondo una serie di regole chiare da rispettare, sotto forma di un codice di condotta [...], in consultazione con la Commissione e in cooperazione con le parti interessate [...]». Il preambolo costituisce quindi una base per la sua legittimazione, dando esplicitamente prova di un'autorizzazione di tipo sovranazionale e,

³⁹ M. WEBER, *Economia e società. L'economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali*, *Dominio*, op. cit., pp. 37-38.

⁴⁰ Cfr. articolo pubblicato su *Repubblica.it*, il 31.07.2017, dal titolo: *Migranti, codice Ong: MSF non firma. Minniti: «Chi non sottoscrive il regolamento è fuori»*.

⁴¹ Cfr. sul punto C. DE FIORES, *I pubblici impiegati sono al servizio della nazione? Brevi considerazioni sulla dimensione costituzionale del pubblico impiego tra privatizzazione del rapporto di lavoro e revisione del Titolo V*, in *Diritto pubblico*, 1/2006, pp. 149 e ss.

come ha spiegato Pierre Bourdieu, «un giudizio autorizzato porta con sé tutta la forza dell'ordine sociale»⁴².

Una terza fonte di legittimazione emergerebbe nell'ampia (trans) mediatizzazione dell'iniziativa ministeriale, coinvolgendo in modo massiccio la stampa, le radio e le televisioni, sia nazionali che internazionali. Ciò ha finito per produrre una capillare socializzazione del «codice». Infine, un'altra legittimazione sarebbe dovuta arrivare – come conviene a ogni modello di *governance*⁴³ – dal coinvolgimento (non esattamente spontaneo) delle Ong in una pseudo-procedura pattizia. Il rifiuto pubblico di una sola delle Ong convocate è bastato a svelare la struttura multilevel ed extra-giuridica del velo legittimante posato sul «codice». In una lettera pubblica rivolta all'allora ministro dell'Interno, la suddetta organizzazione umanitaria, oltre a spiegare nel merito le ragioni del rifiuto, ribadì anche di volersi limitare a rispettare le leggi e le convenzioni internazionali in vigore, senza sottoscrivere alcun patto o attribuire valore giuridico ai semplici enunciati discorsivi del «codice di condotta»: «Nel comunicare la nostra indisponibilità a sottoscrivere il Codice di Condotta nell'attuale formulazione, intendiamo confermare pubblicamente che tutte le operazioni di MSF in mare si sono sempre volte sotto il coordinamento dell'MRCC e in piena conformità alle norme vigenti, nazionali e internazionali»⁴⁴.

Dal punto di vista della modalità di gestione del fenomeno migratorio, il «codice di condotta» presenta alcuni elementi innovativi rispetto al passato. Tra questi, i più rilevanti sono il coinvolgimento (gerarchico) di più attori sociali e la crescente mediatizzazione dei processi di *governance* informale. Tali elementi hanno contribuito a consolidare il tradizionale potere⁴⁵ degli organi esecutivi/amministrativi nella definizione dello status degli stranieri in Italia.

⁴² P. BOURDIEU, *Sullo Stato. Corso al Collège de France. Vol. I (1989-1990)*, Milano, 2013.

⁴³ Cfr. I. GJERGJI, *Sulla governance delle migrazioni. Sociologia dell'underworld del comando globale*, Milano, 2016.

⁴⁴ Cfr. il testo della lettera si può leggere sul sito web dell'Ong [Medici Senza Frontiere](#).

⁴⁵ Si segnala che con una mera circolare (iper-mediatizzata) del ministero dell'Interno, n. 14106 del 6 ottobre 2015, erano stati istituiti i centri *hotspot*, ovvero luoghi di detenzione amministrativa per gli immigrati in fase di identificazione. Tali centri non erano previsti dall'allora legislazione in vigore. Le disposizioni legislative introdotte negli anni seguenti hanno avuto una mera funzione di ratifica delle disposizioni previste nella circolare sopramenzionata.

5. «Dalla #Diciotti non sbarca NESSUNO»

L'avvento dei social media ha trasformato in profondità non solo il modo in cui oggi si comunica, ma anche le modalità attraverso cui ci si informa⁴⁶. Le tecnologie della comunicazione digitale hanno così modificato strutturalmente «il ritmo quotidiano della vita sociale»⁴⁷. La velocità della comunicazione e il collasso della dimensione spazio-tempo negli ambienti digitali – tratti distintivi della comunicazione mediata dai social media – contribuiscono a confondere le esperienze sociali *online* e *offline*, generando spesso una sovrapposizione tra «il culturale, il politico e il popolare»⁴⁸. Nell'ambito della comunicazione politica è la piattaforma X (prima Twitter) a svolgere un ruolo cruciale⁴⁹, in quanto rappresenta uno spazio privilegiato dove oggi «si sviluppano sia la contestazione che la negoziazione politica»⁵⁰, sfidando l'idea tradizionale di politica e contribuendo a ridefinire i soggetti legittimati a prendervi parte⁵¹. Sebbene gli effetti sociali e politici della

⁴⁶ D. BENNATO, *Sociologia dei media digitali. Relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo*, Roma-Bari, 2024; C. FUCHS, *Social Media. A Critical Introduction*, London, 2017; C. FUCHS, *Culture and Economy in the Age of Social Media*, New York, 2015.

⁴⁷ B. HUTCHINS, *The Acceleration of Media Sport Culture: Twitter, Telepresence and Online Messaging*, in *Information, Communication & Society*, 14(2), 2011, p. 240 (pp. 237-257).

⁴⁸ L. SHEPHERD, *Aesthetics, Ethics, and Visual Research in the Digital Age: "Undone in the Face of the Other"*, in *Millennium*, 45(2), 2017, p. 217 (pp. 214-222).

⁴⁹ Per comprendere le dimensioni e la portata del fenomeno è utile sapere che attualmente quasi tutti gli Stati membri dell'ONU dispongono di un account X (Twitter) ufficiale. *Twiplomacy Study 2020* ha identificato un totale di 1.089 account appartenenti a capi di Stato, capi di governo e ministri degli Esteri, 632 dei quali contrassegnati con il marchio di verifica blu da parte della piattaforma digitale. Cfr. sul punto anche: P. BARBERÁ, T. ZEITZOFF, *The New Public Address System: Why Do World Leaders Adopt Social Media?*, in *International Studies Quarterly*, 62(1), 2017, pp. 121-130; C. FUCHS, *Social media and the Public Sphere*, in *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 21(1), 2016, pp. 57-101; L. IANNELLI, F. GIGLIETTO, *Hybrid spaces of politics: the 2013 general elections in Italy, between talk shows and Twitter*, in *Information, Communication & Society*, 18-19, 2015, pp. 1006-1021.

⁵⁰ C. DUNCOMBE, *The Politics of Twitter: Emotions and the Power of Social Media*, in *International Political Sociology*, 13/2019, p. 410 (pp. 409-429).

⁵¹ J.H. PAMELEE, S.L. BICHARD, *Politics and the Twitter Revolution: How Tweets Influence the Relationship Between Political Leaders and the Public*, Lanham, MD, 2011. Cfr. anche A. NUSSELDER, *Twitter and the personalization of politics*, in *Psychoanalysis, Culture & Society*, 18/2013, pp. 91-100; J. WILSON, *Playing with Politics*:

comunicazione sviluppata sulla piattaforma X siano oggi al centro di un ampio dibattito scientifico⁵², il ruolo che essa svolge nel campo del diritto e della gestione del potere amministrativo rimane ancora poco esplorato. Uno degli obiettivi specifici di questo scritto è di contribuire a colmare tale lacuna.

A differenza dei mass media tradizionali, tendenzialmente regolamentati da norme e principi giornalistici, i social media offrono ai leader politici un collegamento diretto con gli elettori, con i cittadini e anche con gli operatori dell'amministrazione. Tale opportunità di collegamento senza mediazioni è stata massicciamente utilizzata dai leader cd. "populisti". Sotto il profilo della comunicazione, in letteratura si elencano solitamente cinque criteri per definirli tali⁵³, ossia l'utilizzo ricorrente di alcuni *topoi* discorsivi: la sovranità del popolo; la purezza del popolo; la corruzione delle élites; la minaccia rappresentata dagli "altri" nonché una «concezione idealizzata della comunità»⁵⁴ oppure un'«utopia retrospettiva»⁵⁵. I social media, dunque, bypassando il filtro dei giornalisti e dei media tradizionali, offrono a questi leader la possibilità di diffondere senza ostacoli la propria visione del mondo⁵⁶.

Quando tali leader assumono incarichi istituzionali, la loro comunicazione social tende a generare effetti particolari, proprio in virtù della nuova posizione, acquisendo al contempo un grado superiore di potenza comunicativa. Basti pensare al fatto che quasi ogni loro dichiarazione social viene regolarmente ripresa dai media tradizionali, amplificandone così la diffusione. Quando alcuni dei loro discorsi dif-

Political Fans and Twitter Faking in Post-broadcast Democracy, in *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 17(4), 2011, pp. 445-461.

⁵² Nella letteratura scientifica, la piattaforma X (o Twitter) è spesso descritta come un medium che favorisce una comunicazione non moderata e irrazionale, caratterizzata da interazioni semplificate e spesso negative. Cfr. in tal senso: B. OTT, *The Age of Twitter: Donald J. Trump and the Politics of Debasement*, in *Critical Studies in Media Communication*, 34(1), 2017, pp. 59-68.

⁵³ S. ENGRESSER, N. ERNST, F. ESSER, F. BÜCHEL, *Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology*, in *Information, Communication & Society*, 2016, 1, pp. 3-19.

⁵⁴ P. TAGGART, *Populism and representative politics in contemporary Europe*, in *Journal of Political Ideologies*, 9 (3), 2004, p. 274 (pp. 269-288).

⁵⁵ K. PRIESTER, *Wesensmerkmale des Populismus*, in *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 62 (5-6), 2012, p. 2 (pp. 3-9).

⁵⁶ J. GAINOUS, K. WAGNER, *Tweeting to Power: The Social Media Revolution in American Politics*, New York, 2013.

fusi tramite i social media non si limitano a comunicare dei messaggi, ma si configurano come veri e propri atti illocutori, si creano o si consolidano nuovi campi dell'agire, legittimati sia dal ruolo istituzionale del soggetto comunicante sia dalla potenza comunicativa realizzata negli ambienti digitali.

Per comprendere meglio come questo fenomeno si manifesti, sarà analizzato un caso emblematico: i messaggi pubblicati sulla piattaforma X dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il cd. "caso Diciotti", nell'agosto 2018, una vicenda gestita quasi esclusivamente attraverso la comunicazione realizzata sulla medesima piattaforma digitale⁵⁷.

Sotto il profilo comunicativo, la figura di Matteo Salvini si inserisce pienamente nella tipologia del leader populista, con una retorica fortemente anti-immigrazione⁵⁸. Prima di avviare l'analisi del caso specifico, è opportuno chiarire fin da subito che, da una prospettiva meramente giuridica, i messaggi pubblicati sui social media da ministri, dirigenti, funzionari pubblici o altre autorità non possono in alcun modo assumere un valore giuridico né essere considerati atti ufficiali, in quanto privi della forma tipica richiesta per gli atti della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 769/2015, ha infatti stabilito che «gli atti dell'autorità politica [...] debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione». Di conseguenza, non vi è alcun dubbio sul fatto che i messaggi diffusi attraverso i social media non possano in alcun modo configurarsi come atti ufficiali.

Ai fini del presente lavoro, i fatti salienti sono i seguenti⁵⁹: dopo il salvataggio in mare, in data 16 agosto 2018, 190 cittadini stranieri

⁵⁷ La dinamica reale dei fatti accaduti nel mese di agosto 2018 che hanno coinvolto la nave «U. Diciotti» è stata ricostruita dal Tribunale dei ministri di Catania, il quale nell'ottobre 2018 ha presentato al Senato domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro per il reato di sequestro di persona. Senza tale relazione, la ricostruzione dei fatti e della catena decisionale sarebbe stata impossibile, dato che, nell'interazione tra ministero e organi periferici, gli atti scritti tipici della P.A. sono risultati assenti.

⁵⁸ Cfr. C. BERTI, *Right-wing populism and the criminalization of sea-rescue NGOs: the 'Sea-Watch 3' case in Italy, and Matteo Salvini's communication on Facebook*, in *Media, Culture & Society*, 2020, pp. 1-19.

⁵⁹ Sul punto cfr. M. BENVENUTI, *Lo strano caso Diciotti. Diritti, rovesci e argomenti in una (brutta) pagina di diritto costituzionale italiano*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2019, parte I, pp. 35-115.

venivano imbarcati sulla nave «U. Diciotti»; poche ore dopo, al porto di Lampedusa, 13 di loro sbarcavano a causa delle gravi condizioni di salute; dopo 4 giorni di estenuante attesa in mare, la nave veniva autorizzata ad attraccare nel porto di Catania, ma con l'ordine di «non calare la passarella e lo scalandrone»⁶⁰; lo sbarco degli immigrati veniva autorizzato soltanto in data 26 agosto 2018, vale a dire dieci giorni dopo il loro salvataggio in alto mare.

La ragione del ritardo nello sbarco va ricondotta al comportamento del ministro, il quale, se da un lato aveva adottato una condotta omissiva sul piano amministrativo e istituzionale⁶¹, dall'altro si era mostrato eccezionalmente attivo sul piano comunicativo: la sua comunicazione social aveva finito per sovrastare sia le norme giuridiche sia la prassi amministrativa del ministero, ponendosi di fatto come unica fonte normativa. I numerosi messaggi pubblicati su X costituiscono una chiara testimonianza.

Il 10 giugno 2018, il lancio del hashtag *#chiudiamoiporti* aveva già inaugurato una campagna mediatica e politica volta a ostacolare lo sbarco degli immigrati (naufraghi) sul territorio italiano. Il linguaggio impiegato nei messaggi mirava a criminalizzare sia gli immigrati (etichettati come «CLANDESTINI») sia le Ong umanitarie impegnate nei salvataggi in mare. Allo stesso tempo, i messaggi del ministro assumevano, progressivamente, un marcato carattere provvedimentale, fino a sfociare in veri e propri ordini. Se, nella fase iniziale del “caso Diciotti” (16-20 agosto), prevalevano enunciati tesi a giustificare il divieto di sbarco – ad esempio: «20 agosto 2018: #Salvini su #Diciotti: l'Europa a parole è due mesi che ci dice che l'Italia non può essere lasciata sola. Aspettiamo i fatti. Intanto con nostre azioni abbiamo ridotto dell'80% sbarchi e affari degli scafisti» – successivamente il tono si faceva sempre più perentorio ed esplicito, nel tentativo di conferire ai messaggi autorevolezza politico-istituzionale e un carattere dispositivo. In tal modo, il ministro si trasformava, di fatto, in una “po-

⁶⁰ TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE REATI MINISTERIALI, *Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*, in *AP Senato, XVIII legislatura, doc. IV-bis*, n. 1, p. 8.

⁶¹ Il prefetto Bruno Corda ha riferito che l'ordine di attendere provenisse direttamente dal ministro: «...ho più volte conferito e sollecitato il Prefetto Piantodosi, il quale in un paio di occasioni mi ha detto di attendere perché questa era l'indicazione del Ministro Salvini...» (TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE REATI MINISTERIALI, *Domanda di autorizzazione*, cit., p. 19).

tenza legislativa” *insindacabile*, capace di produrre una normatività *supra-ius*, la cui legittimità derivava direttamente dall’approvazione dei *followers*, sollecitati a esprimere la loro opinione. Una breve ma significativa selezione di tali enunciati può agevolare la comprensione del processo delineato:

22 agosto 2018: «Pare che per la nave Diciotti, ferma a Catania, la Procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e sequestro di persona. Nessun ignoto, INDAGATE ME! Sono io che non voglio che altri CLANDESTINI sbarchino in Italia. Se mi arrestano, mi venite a trovare Amici?».

23 agosto 2018: «#Salvini: il mio obiettivo è il #NOWAY australiano. Su #Diciotti sono tutti immigrati illegali».

23 agosto 2018: «#Salvini: l’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione, dalla #Diciotti, non scende nessuno».

24 agosto 2018: «#Salvini: per quanto mi riguarda dalla #Diciotti non sbarca NESSUNO».

La domanda da porsi è: a chi era rivolto l’ordine «dalla #Diciotti non sbarca NESSUNO»? La risposta non è né semplice né immediata. Resta tuttavia il fatto che, dal punto di vista operativo, nonostante l’assenza di qualsivoglia provvedimento formale, chi era tenuto ad agire ha eseguito quell’indicazione. Questo è già sufficiente per comprendere come, nell’era dei social media, una certa comunicazione politico-istituzionale sia in grado di creare nuovi campi legittimi dell’agire⁶². Si tratta dunque di enunciati performativi⁶³, i quali non servono a descrivere un atto, ma a compierlo. Non si tratta di una forma dell’esse-

⁶² L’ordinanza n. 5992, del 7 marzo 2025, della Cassazione Civile, Sez. Unite, agevola la comprensione del fenomeno analizzato, in quanto specifica come la mancata autorizzazione allo sbarco (che dai dati attualmente disponibili risulta comunicata soltanto attraverso la comunicazione social) sia qualificabile come atto amministrativo e non come atto politico: «[...] va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale [...]. Si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico [...]».

⁶³ J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, op.cit.

re bensì di una forma del fare. Sulla scorta dell'insegnamento di John Searle, diversi tra i messaggi pubblicati sulla piattaforma X dall'allora ministro dell'Interno sul "caso Diciotti" possono essere interpretati come atti illocutori⁶⁴, ovvero espressioni linguistiche attraverso cui si vuole indurre altri soggetti a compiere – o non compiere – una determinata azione.

I destinatari di questi atti illocutori su X sono chiaramente diversi da quelli delle circolari⁶⁵, perché interpellano, in piena disintermediazione, una vasta gamma di soggetti: autorità, istituzioni, enti di vario tipo, attori sociali, dipendenti pubblici e cittadini, sia italiani che stranieri. Inoltre, tendono a ricavare la propria legittimazione non solo dal *carisma* del ministro⁶⁶, ma anche dalla quantità di followers che interagiscono con i messaggi performativi. I followers esprimono la propria approvazione/legittimazione tramite *like*, cuoricini, messaggi, commenti, etc. Certo, resta aperta la questione dell'enorme quantità di *fake* followers (ossia bot) che compongono la massa virtuale dei seguaci di molti profili social istituzionali⁶⁷, ma ciò non cambia il fatto che i messaggi tendono a tracciare nuovi e inediti perimetri dell'agire.

6. Atti illocutori e video-tutorial per la creazione di campi dell'agire *supra-ius*

Il governo attualmente in carica si è distinto sin dall'inizio (ottobre 2022) per la frenetica attività legislativa in materia di asilo e immigrazione. Basti qui menzionare alcuni dei numerosi provvedimenti adottati in soli due anni: il D.L. n. 1/2023, che prevede forti restrizioni per le attività di soccorso in mare delle ONG; il D.L. n. 20/2023 che introduce nuove procedure per l'esame delle domande di protezione

⁶⁴ J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*, op. cit.

⁶⁵ Emerge qui anche la differenza tra gli *enunciati performativi* comunicati via social e le enunciazioni contenute nelle circolari. Queste ultime appaiono di colpo anacronistiche e lente: sono pur sempre atti scritti che richiedono una parvenza di giustificazione, delle motivazioni giuridiche o politiche, un numero di protocollo, etc.

⁶⁶ Ovviamente, *ca va sans dire*, il carisma è qui inteso come virtù (o potere) che discende direttamente dall'ufficio e non dalla personalità di colui che lo ricopre *pro tempore*. Sul punto cfr. M. WEBER, *Economia e società. L'economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali*, *Dominio*, op. cit.

⁶⁷ N. PELROTH, *Fake twitter followers become multimillion-dollar business*, in *New York Times*, 5 aprile 2013.

internazionale; i D.M. del 17 marzo 2023 e del 7 maggio 2024 finalizzati ad ampliare l'elenco dei «Paesi sicuri» con riferimento alle procedure accelerate in tema d'asilo; il D.L. n. 20/2023 che stabilisce l'inasprimento delle norme sul trattenimento per i richiedenti asilo e perfino la previsione di una cauzione per evitarlo; la L. n. 50/2023 che introduce nuove norme restrittive per la protezione speciale; il D.L. n. 133/2023 che riduce diverse garanzie per i minori stranieri non accompagnati; la L. n. 213/2023 (legge finanziaria) che aumenta il costo di iscrizione al SSN per gli stranieri non automaticamente iscritti; la L. n. 14/2024, che ha reso esecutivo il protocollo italo-albanese sul trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da «Paesi sicuri»; il D.L. n. 145/2024 che diminuisce le garanzie processuali per i richiedenti asilo e spinge, seppur in modo contraddittorio e con diversi tentennamenti, verso una privatizzazione dei controlli delle domande relative ai cd. «flussi migratori». Tutti questi provvedimenti convergono, in modo evidente, verso lo smantellamento delle garanzie processuali nonché verso l'ulteriore riduzione dei diritti sociali, di libertà e difesa di immigrati e richiedenti asilo in Italia.

Il provvedimento che più d'altri esprime la visione politico-normativa del governo e dell'attuale maggioranza parlamentare è la legge n. 14 del 21 febbraio 2024⁶⁸, che ha ratificato l'intesa italo-albanese sul trattenimento dei richiedenti asilo. Il Protocollo tra Italia e Albania rappresenta, anche dal punto di vista simbolico, un'alternativa utile al cd. «blocco navale» promesso in campagna elettorale. Tale Protocollo introduce un singolare *outsourcing* delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetti provenienti da «Paesi sicuri», rintracciati in acque internazionali e trasferiti in cen-

⁶⁸ Va dato atto che l'attuale governo ha scelto in questo caso il percorso formale per la realizzazione dei centri per i richiedenti asilo in Albania, attraverso l'adozione di un formale protocollo di intesa, in seguito ratificato con la legge n. 14/2024. Un percorso ormai desueto anche nell'ambito delle politiche comunitarie in materia di immigrazione e asilo. Basti qui pensare, che il noto "accordo" tra l'Unione Europea e la Turchia, del 18 marzo 2016, quello che ha prodotto l'effetto di bloccare l'arrivo dei profughi siriani in Europa, ha avuto la sola forma del «comunicato stampa». Ufficialmente, infatti, secondo i servizi giuridici del Parlamento europeo o della Commissione europea, si tratta di un accordo politico privo di qualsiasi valore giuridico. Cfr. sul punto: H. LABAYLE, *La Marche turque: quand l'Union sous-traite le respect de ses valeurs à un État tiers*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 9 marzo 2016; N. NIELSEN, *EU-Turkey deal not binding, says EP legal chief*, in *Eu Observer*, 10 maggio 2015.

tri costruiti in Albania⁶⁹. In questo caso, non vengono esternalizzate le funzioni delle autorità giudicanti, né di quelle preposte alla sorveglianza, al trasferimento o alla gestione complessiva della vita quotidiana dei richiedenti asilo, ma piuttosto il luogo fisico in cui i loro corpi sono collocati: il territorio albanese. È all'incrocio di queste spinte contraddittorie dell'esperienza socio-giuridica creatasi – che vede da un lato allontanarsi i corpi dei richiedenti asilo dal territorio dello Stato e, dall'altro, la loro soggettività giuridica restare ferma in Italia, perché sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria italiana – che va collocato il dibattito politico e mediatico che ne è conseguito, sia in Italia che in Albania. La “temperatura” di tale dibattito si è di molto alzata a seguito delle sentenze del Tribunale di Roma prima e della Corte d'Appello poi che hanno annullato i provvedimenti di trattenimento per i richiedenti asilo trattenuti nei centri italiani in Albania, in base ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-406/2022 del 4 ottobre 2024.

È esattamente questo il momento in cui la comunicazione social della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – colei che più di ogni altro rappresentante del governo si è spesa a promuovere l'intesa bilaterale, sul piano diplomatico, politico e mediatico – ha assunto tratti esplicitamente performativi in tema di immigrazione. La comunicazione sviluppata sulla piattaforma X in particolare, grazie anche alle caratteristiche specifiche del suo ambiente mediale, si è configurata da subito come capace di creare un nuovo campo dell'agire, anche perché contenente l'esplicita autorizzazione del vertice del potere esecutivo dello Stato. Questo nuovo campo dell'agire non poteva che autorappresentarsi come *supra-ius*, nel tentativo di *superare* le decisioni di un altro distinto potere dello Stato, ossia i provvedimenti della magistratura.

Va detto, innanzitutto, pur senza poter approfondire qui l'analisi in tutte le sue sfaccettature, che la comunicazione social di Melo-

⁶⁹ Il dibattito scientifico su questi provvedimenti legislativi è già molto ricco. Cfr. sul punto: M. MAGRI, *Sulle cure offshore per gli stranieri trattenuti in Albania*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2024, parte III, pp. 27-46; L. MASERA, *Il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia ed Albania in materia di immigrazione: analisi del progetto e questioni di legittimità*, in *Sistema penale*, 28 dicembre 2023; C. SICCARDI, *La legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia di immigrazione: problematiche costituzionali*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 2/2024, pp. 12 e ss.

ni in materia di immigrazione, specie da quando ricopre l'importante ruolo istituzionale, sebbene abbia diversi tratti in comune con quella dell'altro leader politico, Matteo Salvini (specie quando questi era ministro dell'Interno)⁷⁰, presenta anche diversi elementi di distinzione. Tra questi spicca l'*intertestualità*: assai spesso i suoi messaggi rinviano a video-interviste o dichiarazioni-video. La performatività dei suoi messaggi è dunque costruita con un forte coinvolgimento della propria immagine. Emblematico, in questo senso, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione e dell'asilo, appare il messaggio del 18 ottobre 2024 pubblicato sulla piattaforma X, dove, dopo una breve frase di accompagnamento – «Accordo con l'Albania: gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale, e farò tutto il possibile per mantenere la parola data e fermare la tratta di esseri umani» – si condivide una video-intervista, in cui la Presidente del Consiglio esprime, con le parole e con l'immagine, una dimensione di “potenza legislativa” *supra-ius*. Le parole della video-intervista aiutano a comprendere il senso di quanto affermato:

La richiesta di una procedura di infrazione contro l'Italia, cioè persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano, è una cosa sulla quale penso gli italiani rifletteranno. Per quello che riguarda la non convalida, io posso dirle questo, è molto difficile, guardi, lavorare e cercare di dare risposte a questa Nazione quando si ha anche l'opposizione di una parte di quelle istituzioni che dovrebbero aiutarti a rispondere ai problemi di questa Nazione. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale. Lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché, la questione non è l'Albania. La questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono Paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania. Il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato. Il problema è che tu non puoi respingere la gente. Il problema è che tu non puoi fare nessuna politica

⁷⁰ Il riferimento qui è ai *topoi* discorsivi, considerati essenziali nella letteratura sulla comunicazione social per definire un leader o figura istituzionale come “populista”, ossia: il tema della sovranità e della purezza nazionale; gli immigrati come minaccia ai confini e alla purezza della nazione; il complottismo delle élite internazionali per destabilizzare alcune nazioni attraverso i movimenti migratori, etc.

di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve. Nel senso, spero che mi si dica poi come si gestisce l'ordine pubblico. Spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare. Spero che si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni. E infatti troverò una soluzione anche a questo problema. Perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei ministri lunedì anche per risolvere questo problema, perché intendo andare avanti. Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale. Fermerò, farò del mio meglio per limitare l'immigrazione illegale di massa. Mi dispiace che in un momento nel quale tutta l'Europa guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l'Italia, noi tentiamo come sempre di metterci da soli i bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto.

Si tratta di parole che, dichiarando in modo assertivo e apodittico la pregiudizialità dell'autorità giudiziaria, costruiscono oggettivamente (cioè anche al di là delle intenzioni soggettive) un "campo di legalità" che supera la codificazione esistente, una legalità non scritta, eccedente, superiore. La forma del video-discorso drammatico («... persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano») è in questo senso centrale, perché esprime una mancata predisposizione a dissociare le parole dall'immagine. I verbi più ricorrenti evidenziano un discorso incentrato sull'azione («fare», «trovare», «risolvere», «fermare») e alcuni sostantivi sono reiterati, come un'eco persistente («problema», «giudici», «decisione»). Il linguaggio non verbale – espresso con la postura del corpo e anche con la mimica facciale, elementi visibili del passaggio dalla parola all'atto – si unisce a quello verbale rafforzandone i tratti performativi, ossia la messa in atto dell'azione che nominano: «... troverò una soluzione anche a questo problema». La «soluzione» promessa, in questo caso, è qualcosa che non si palesa immediatamente, ma che apre uno spazio per l'azione nella direzione ritenuta "giusta". Il nuovo spazio aperto è legittimato non solo dalla forza e dal carisma della figura istituzionale che comunica attraverso i social media, ma anche dall'interazione priva di mediazioni e contraddittorio con i followers. In questo modo, come è già stato specificato sopra, la potenza comunicativa tende a farsi "potenza legislativa". Le parole diventano inscindibili dall'azione e l'azione diventa inscindibile dalla persona che pronuncia tali parole. Queste ultime esercitano nel caso specifico anche una forza performativa aggiuntiva, in quanto sembrano quasi "percuotere" verbalmente quei

soggetti che, con le loro autonome e legittime decisioni (almeno stando all'ordinamento vigente), sono ritenuti responsabili di aver ostacolato la realizzazione della fase operativa prevista dal Protocollo tra Italia e Albania⁷¹.

Le domande da porsi, a questo punto, sono: a chi sono concretamente rivolti gli atti illocutori della Presidente del Consiglio? Chi sono gli attori che dovrebbero agire nel nuovo perimetro di "legalità" tracciato attraverso la sua comunicazione performativa? I magistrati, le forze dell'ordine, i dipendenti della pubblica amministrazione, i cittadini, gli elettori? Anche in questo caso, la risposta non è né semplice né immediata. Finora, l'unico ambito operativo in cui è possibile riscontrare un certo grado d'impatto degli atti illocutori diffusi attraverso le piattaforme social (e anche attraverso i media tradizionali) sembra essere quello parlamentare. In tale prospettiva andrebbe letta l'approvazione della legge n. 187 del 9 dicembre 2024, avvenuta a poche settimane di distanza dal messaggio sopra analizzato, che sottrae al Tribunale di Roma la competenza sui provvedimenti di trattenimento, attribuendola alla Corte d'Appello. Nel mentre si scrive, inoltre, i giornali riferiscono di nuove proposte di legge, o decreti-legge, che vorrebbero modificare la natura delle strutture di trattenimento in Albania, per trasformarle in ordinari centri per il rimpatrio.

Alla luce di questi elementi, si può affermare che la normatività *supra-ius* espressa attraverso la comunicazione social della Presidente del Consiglio tende a configurarsi, almeno finora, come una normatività eccedente, non ancora codificata ma che ambisce a essere codificata. Si tratta quindi di una comunicazione che vuole aprire nuovi campi dell'agire che travalicano l'ordinamento vigente, con l'obiettivo di trasformarlo, rimodellarlo e metterne alla prova la tenuta dei suoi confini. Da questa prospettiva, si può affermare che i tratti performativi della comunicazione social dell'attuale Presidente del Consiglio non sembrano ricalcare pienamente quelli di altri leader populistici presenti nell'attuale scena politica globale (Trump, Musk, Bolsonaro, etc.)⁷²,

⁷¹ È utile ricordare qui che, il 13 novembre 2024, il proprietario della piattaforma digitale X, Elon Musk, è direttamente intervenuto per criticare sulla stessa piattaforma («These judges need to go») le decisioni del Tribunale di Roma, già giudicate «pregiudiziali» dalla Presidente del Consiglio. Cfr. sul punto l'articolo: *Musk irrompe sul caso migranti: "Via quei giudici"*, pubblicato sul sito web dell'*Ansa*, il 13 novembre 2024.

⁷² Cfr. C. FUCHS, *Digital Demagogue. Authoritarian Capitalism in the Age of Trump and Twitter*, London, 2018; R. ANTUNES, *Politica della caverna. La controrivo-*

poiché appaiono finora orientati a ricondurre i nuovi perimetri dell'agire – definiti attraverso gli atti illocutori reiterati (prevalentemente) sui social media – entro i confini (seppur costantemente forzati e rimodellati) dell'ordinamento giuridico. Ciò implica, inevitabilmente e paradossalmente, anche una maggiore conflittualità istituzionale, nonché conseguenze negative durature sullo status degli immigrati e dei richiedenti asilo in Italia.

7. Alcune note conclusive

Dal Secondo dopoguerra a oggi, l'evoluzione costante dell'infra-diritto degli stranieri⁷³ – sviluppatosi attraverso gli enunciati discorsivi contenuti nelle circolari amministrative – ha consolidato la diffusa convinzione che lo status giuridico degli stranieri possa essere legittimamente definito dalle autorità esecutive/amministrative. Ne è derivato un sistema normativo *extra-legem* – e talvolta anche *contra-legem* – che ha influenzato (e continua a influenzare) le prassi quotidiane di numerosi enti pubblici, espellendo al contempo gli immigrati dalla piena soggettività giuridica. In questo quadro, l'infra-diritto si configura come il paradigma normativo di riferimento per le popolazioni straniere, indipendentemente dai mutamenti storici e dai cambiamenti di governo. Lungi dall'essere il risultato di scelte irrazionali o arbitrarie da parte di ministri, dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, esso costituisce un disegno normativo coerente e strutturato, sviluppatosi nel tempo per rispondere a esigenze economiche, politiche e sociali storicamente determinate.

La forma comunicativa adottata nella costruzione del campo normativo infra-giuridico in materia di immigrazione e asilo ha progressivamente creato le condizioni per il passaggio agli atti illocutori diffusi oggi attraverso le piattaforme social. Questa transizione sembra avvenire in modo fluido, senza fratture apparenti, quasi come un'evoluzione naturale delle modalità di produzione delle norme che definiscono lo

luzione di Bolsonaro, Roma, 2019; M. B. RASMUSSEN, *La controrivoluzione di Trump. Fascismo e democrazia*, Roma, 2019; M. SKEES, *Grab Them by the Public: Trump, Twitter, and the Affective Politics of Our Fragmented Democracy*, in *Telos*, 191, pp. 11-32.

⁷³ Cfr. D. LOCHAK, *Étrangers de quel droit?*, Paris, 1985; S. SLAMA, *Crise de l'asile: un supra infra-droit à l'abri de tout contentieux?*, in *Plein droit*, 111, 2016, pp. 49-56.

status dello straniero in Italia. La principale differenza tra gli enunciati discorsivi contenuti nelle circolari e gli atti illocutori veicolati tramite i profili social sembra risiedere nella dimensione pubblica e aperta di questi ultimi nonché nel coinvolgimento diretto di folle di followers, che concorrono alla loro legittimazione. Per questo motivo, il concetto di infra-diritto appare ora inadeguato a descrivere il nuovo fenomeno, poiché evoca semanticamente un campo normativo interstiziale, che si cela nelle pieghe dell'ordinamento giuridico per assumerne le sembianze. È, invece, più appropriato parlare di un campo normativo che tende a configurarsi come *supra-ius*. Il carattere di superiorità deriva, come già evidenziato nei casi di studio esaminati, sia dal carisma delle figure politico-istituzionali coinvolte sia dalla forza e dalla capacità di diffusione della loro comunicazione sui social media. La potenza comunicativa tende così a tradursi, come si è cercato di dimostrare, in "potenza legislativa" *supra-ius*.

Per realizzare questo processo in un ambiente digitale, è necessaria, dal punto di vista comunicativo, un'estrema semplificazione dei messaggi. Ciò implica l'adozione di alcune tecniche binarie dello *storytelling*⁷⁴, che, per massimizzare l'efficacia, tendono a strutturare la realtà narrata in due campi contrapposti. Le opposizioni concettuali e semantiche presenti negli atti illocutori introducono infatti una netta divisione (morale) tra "norme buone" e "norme cattive", laddove quelle "buone" sono emanate direttamente via social e sottoposte all'approvazione dei followers. Questa antitesi tra "norme buone" e "norme cattive" è radicata in criteri di distinzione ancora più profondi, riconducibili essenzialmente alla dicotomia politica tra amico e nemico⁷⁵.

I nuovi campi dell'agire che emergono attraverso le piattaforme digitali di comunicazione privilegiano, sebbene in modo frammentario e incoerente, una legittimazione di tipo *digital-plebiscitario*⁷⁶. Questo

⁷⁴ C. SALMON, *Storytelling. La fabbrica delle storie*, Roma, 2008.

⁷⁵ Cfr. C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, Milano, 1981; Cfr. sul punto G. AZZARITI, *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, 2005.

⁷⁶ Emblematica, in questo senso, appare la condivisione fatta da Elon Musk – il quale, attualmente, oltre a essere proprietario di X, Tesla e altre numerose aziende, dirige anche il potente Dipartimento dell'Efficienza Governativa (Doge) dell'Amministrazione Trump – sul proprio account X, in data 9 marzo 2025, di un'immagine che raffigura una modalità semplificata e plebiscitaria di valutazione della legittimità costituzionale di qualsiasi legge o atto pubblico. L'immagine mostra un diagramma a quadrante con la domanda: «Ti piace la legge?», seguita da due diramazioni che corrispondono alle possibili risposte dei followers: se si sceglie la freccia che indica «Sì»,

fenomeno segna un'evidente involuzione rispetto ai principi sanciti nell'ordinamento giuridico vigente, infliggendo al suo "corpo" evidenti e fatali "ferite", pur lasciando intatta la sua etichetta formale. La natura di un ordinamento non è però definita dalla sua etichetta formale, poiché «ciò che conta sono i rapporti di dominio reali e i soggetti storici concreti»⁷⁷. A giudicare dalla prospettiva di questo lavoro, i fondamenti dello Stato di diritto appaiono progressivamente minacciati da alcune specifiche forme di comunicazione sui social media, che spingono per introdurre nuovi perimetri dell'agire e ridefinire i meccanismi di legittimazione dei poteri dello Stato su basi completamente diverse.

* * *

ABSTRACT

ITA

Il nesso tra diritto e comunicazione è un tema di crescente rilevanza nel dibattito scientifico contemporaneo. La progressiva linguistificazione del campo politico, anche attraverso le piattaforme digitali di comunicazione, sta producendo trasformazioni significative non solo nei meccanismi di legittimazione del potere, ma anche nelle forme di produzione normativa. In questo contesto, il linguaggio e i discorsi politico-istituzionali sull'immigrazione e l'asilo rappresentano un ambito privilegiato di analisi, anche perché il tema dell'immigrazione è divenuto uno dei principali terreni di scontro politico in molti Paesi.

La tesi principale di questo lavoro è che, attraverso la comunicazione social di specifiche figure politico-istituzionali in Italia, si stiano generando non solo discorsi, ma anche *atti illocutori*: parole che incitano all'azione, che aprono nuovi spazi dell'agire e che, di conseguenza, veicolano una normatività ten-

allora «La legge è costituzionale»; se si sceglie la freccia che indica «No», allora «La legge è incostituzionale». L'immagine condivisa è accompagnata da un'emoji che ride e dall'espressione «100%», che, nel gergo del linguaggio digitale, indica piena approvazione.

⁷⁷ G. AZZARITI, *Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 631 (pp. 576-632). Cfr. anche G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, Roma-Bari, 2021.

dente a configurarsi come *supra-ius*, ossia svincolata dall'ordinamento vigente. In questo senso, la potenza comunicativa tende a trasformarsi, di fatto, in "potenza legislativa".

Nel presente scritto si analizza questo particolare fenomeno comunicativo-performativo attraverso una combinazione di strumenti di analisi giuridica e di analisi critica del discorso, ivi compresa quella riguardante il discorso sviluppato attraverso i *social media*. L'analisi e la teorizzazione del nesso tra una certa comunicazione politico-istituzionale e la sfera del diritto degli stranieri in Italia, sarà realizzata attraverso tre casi di studio, adottando sia una critica immanente del testo sia una più ampia critica socio-diagnostica.

EN

The relationship between law and communication is an increasingly relevant topic in contemporary scholarly debate. The progressive linguistification of politics – particularly through digital communication platforms – is bringing about significant transformations not only in the mechanisms of power legitimation, but also in the modes of normative production. Within this framework, the language and political-institutional discourses on migration and asylum constitute a privileged field of analysis, not least because immigration has become one of the main battlegrounds of political conflict in many countries.

The central thesis of this study is that, through the social media communication of some political and institutional figures in Italy, what is being generated are not only political discourses but also *illocutionary acts*: utterances that incite action, that open new spaces for action, and that, consequently, convey a form of normativity tending to take shape as *supra-ius* – that is, detached from the existing legal order. In this sense, communicative potency increasingly translates into a form of "legislative potency".

This article examines this specific communicative-performative phenomenon by combining legal analysis with critical discourse analysis, including discourses developed through social media. The nexus between certain forms of political-institutional communication and the immigration laws governing the status of foreigners in Italy is analysed through three case studies, employing both an immanent critique of texts and a broader socio-diagnostic critique.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)